

Avv. Giuseppe Sabia
Via Ispica n. 41 - 96019 Rosolini (SR)
tel. e fax 0931 502501

TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.

* * * * *

Per la Sig.ra **Puglisi Angela**, nata a Rosolini il 23.01.1964 ed ivi residente in via Comiso n.35 (c.f. PGLNGL64A63H574R), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Sabia**, (c.f. SBAGPP74T17F258V), il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0931.502501, oppure pec: giuseppesabia@pec.it, presso il di cui studio, in Rosolini via Ispica n.41, elegge domicilio,

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, catania@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo via G. Fattori n. 60, elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, catania@mailcert.avvocaturastato.it;
- Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, **Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Siracusa viale Tica n.149, elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, catania@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Istituto Comprensivo "F. D'Amico"**, con sede in Rosolini via Soldato



Pitino s.n., in persona del Dirigente p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, catania@mailcert.avvocaturastato.it; - resistenti -

e CONTRO

- gli **Aspiranti iscritti nella III^a fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, personale ATA triennio 2021/2023 – profilo Collaboratore scolastico**, che in virtù dell'inserimento della ricorrente nella detta fascia sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio, - resistenti -

PREMESSO

In data 14.04.2021 la Sig.ra Puglisi Angela presentava, ai sensi del D.M. n.50 del 03.03.2021, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^a fascia del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario – ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 – profilo Collaboratore scolastico. **(doc 1)**

La detta domanda veniva inoltrata nelle prescritte modalità on-line presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Siracusa, con individuazione della scuola-polo nell'Istituto Comprensivo “F. D’Amico” di Rosolini.

Con successiva nota del 29.06.2021 trasmessa a mezzo email, avente ad oggetto: “Decreto di esclusione graduatorie Terza fascia Personale ATA Triennio 2021-2023...” **(doc 2)**, il Dirigente scolastico dell'Ist. Comp.vo “F. D’Amico” comunicava alla ricorrente di essere stata esclusa dalle dette graduatorie per la seguente motivazione: “L’aspirante non è in possesso del titolo di accesso per il profilo professionale richiesto”.

Avverso il provvedimento di esclusione la ricorrente presentava formale reclamo con nota trasmessa al D.S. dell'Ist. Comp.vo “F. D’Amico” a mezzo email in data 16.07.2021 **(doc 3)**, ricevendone risposta con nota del 21.07.2021 trasmessa a mezzo email. **(doc 4)**



In data 04.08.2021 è stata pubblicata la graduatoria definitiva III^ fascia personale ATA, non comprendente l'odierna ricorrente.

Essendo il decreto di esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023, disposto dal D.S. dell'Ist. Comp.vo "F. D'Amico" di Rosolini – scuola polo con nota recante prot. 5318 del 29.06.2021, illegittimo, nullo, inefficace, infondato in fatto e in diritto, adottato in violazione di legge, per i motivi di seguito riportati, la ricorrente è costretta ad agire in giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del superiore provvedimento, con conseguente inserimento in graduatoria e attribuzione del punteggio spettante.

* * * * *

DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie di circolo e di istituto III^ fascia Personale ATA – Triennio 2021-2023 perché non sarebbe in possesso del titolo di accesso per il profilo professionale richiesto, ovvero quello di Collaboratore scolastico. Il decreto di esclusione emesso dal D.S. dell'Ist. Comp.vo "F. D'Amico" di Rosolini è assolutamente illegittimo.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.M. n.50 del 03.03.2021 *“hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi svolti entro il 25 luglio 2008, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente”*.

La ricorrente è in possesso della Licenza Scuola Media Inferiore (**doc 5**), conseguita nell'anno 1981, ed ha prestato ben oltre 30 giorni di servizio entro il 25 luglio 2008 in posto corrispondente al profilo professionale di “Collaboratore scolastico” quale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del Centro Italiano Femminile – Ente di formazione



Professionale **accreditato presso la Regione Sicilia**, dal 01.10.1999, con la qualifica di “operatore tecnico organizzativo” - Livello I, come risulta dalla certificazione rilasciata in data 17.04.2015 dal Direttore del C.I.F. (**doc 6**)

Alla data di assunzione della ricorrente presso il C.I.F. (01.10.1999) il titolo di studio utile per l'accesso al profilo professionale previsto dall'ordinamento all'epoca vigente era, appunto, la Licenza di Scuola Media Inferiore, di cui la stessa era in possesso per averlo conseguito nell'anno 1981.

Il servizio prestato dalla ricorrente presso il Centro Italiano Femminile – Ente di Formazione Professionale accreditato, risulta certamente inquadrabile, ai sensi del D.M. n.50 del 3 marzo 2021, allegato A/5, punto 4.2, lettera g), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”. Il Centro Italiano Femminile, già all'epoca dell'assunzione della ricorrente, risultava Ente accreditato dalla Regione Sicilia.

Una consolidata giurisprudenza di merito (*ex multis* Tribunale di Torre Annunziata – Sezione lavoro) ha riconosciuto che il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale sono inquadrabili nella categoria individuata al predetto punto 4.2, lettera g) dell'Allegato A/5 al D.M. n.50 del 3 marzo 2021.

Analogamente a quanto riconosciuto e acclarato dal Tribunale oplontino con riferimento al Centro di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Campania, il Centro Italiano Femminile, alle cui dipendenze ha lavorato la ricorrente dal 01.10.1999 con qualifica corrispondente al profilo professionale di Collaboratore scolastico (si confronti CCNL Formazione Professionale 2011-2013 del 08.06.2012 – Allegato n.11: profili e livelli – 1.1. Operatore Tecnico Ausiliario – **doc 7**) è Ente di Formazione Professionale **accreditato presso la Regione Sicilia, abilitato al rilascio di qualifiche ed attestati riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.**



Dall'indicato allegato 11 del CCNL Formazione Professionale risulta alla lettera c) del punto 1.1. che il requisito per l'assunzione è (era) il Diploma di scuola secondaria di 1° grado. Detto requisito, ovviamente, era posseduto dalla ricorrente all'epoca della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato presso il Centro Italiano Femminile.

Ebbene, se è corretto (e lo è) considerare il servizio prestato presso un Centro di Formazione Professionale nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, parimenti non può che essere considerato titolo ai fini dell'inclusione nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per gli aspiranti, come la ricorrente, che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi svolti entro il 25.07.2008, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.

L'esclusione della ricorrente, dunque, è senza dubbio illegittima.

La ricorrente, pertanto, sulla scorta di tale grave palese illegittimità ha diritto ad essere inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2023, con conseguente caducazione del provvedimento di esclusione impugnato.

Quanto sopra detto vale anche ai fini dell'integrazione dell'elemento del fumus boni iuris.

* * * * *

Sul *periculum in mora*

Parte ricorrente è senza occupazione e, pertanto, ricorre con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie del personale ATA in vista delle prossime convocazioni, previste in occasione dell'imminente avvio dell'anno scolastico. Il mancato inserimento nelle dette graduatorie si risolverà in una perdita di



professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza prevista con l'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, tanto più in considerazione dell'elevato punteggio spettante alla ricorrente.

L'illegittima esclusione determina un grave pregiudizio per la ricorrente, peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Tanto premesso, con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE IN VIA CAUTELARE E CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, in via d'urgenza con decreto motivato, *inaudita altera parte*, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica ai resistenti, Voglia così provvedere:

- preliminarmente **emettere**, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;
- in via principale, ritenuta la sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:

a) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente, sulla scorta della grave illegittimità suesposta e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2023 nel profilo di Collaboratore scolastico, con conseguente caducazione del provvedimento di esclusione impugnato;

b) **CONDANNARE** l'Istituto Comprensivo resistente all'adozione del provvedimento di revoca del decreto suddetto e, quindi, condannarlo all'inserimento della Sig.ra Puglisi Angela nelle graduatorie di circolo e



d'istituto di III[^] fascia nel profilo di Collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio maturato;

c) **adottare** ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

d) **condannare** parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente.

In via istruttoria, si chiede sin d'ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso, nonché ordinare all'istituto resistente, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Salvo ogni altro diritto.

Si produce:

- 1) Domanda inserimento graduatorie ATA III[^] fascia;
- 2) Decreto di esclusione graduatorie;
- 3) Reclamo;
- 4) Risposta al reclamo;
- 5) Licenza scuola media inferiore;
- 6) Certificazione Direttore CIF;
- 7) CCNL Formazione professionale 2011-2013;
- 8) Autocertificazione reddituale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente proceclimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.810,72.

Siracusa, lì 14.08.2021

Avv. Giuseppe Sabia



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III^ fascia ATA in cui la ricorrente chiede di essere inserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti a cui notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi degli artt. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione (<http://www.miur.gov.it/web/guest/home>) e/o sul sito dell'U.S.R. Sicilia, o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito.

Ritenuto quanto sopra, il sottoscritto difensore

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto a:

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, mediante notifica alla pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo via G. Fattori n. 60, elettivamente



domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, mediante notifica alla pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it;

- Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, **Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Siracusa viale Tica n.149, elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, mediante notifica alla pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Istituto Comprensivo “F. D’Amico”**, con sede in Rosolini via Soldato Pitino s.n., in persona del Dirigente p.t., elettivamente domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, mediante notifica alla pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it;

Quanto ai **controinteressati**, disporre che il presente ricorso e l’emanando decreto siano pubblicati sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Siracusa, lì 14.08.2021

Avv. Giuseppe Sabia

